ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale Oggetto REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI -IMPRESA INDIVIDUALE SCROCCHI PIERLUIGI. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE

PUBBLICHE SUPERFICIALI DAL FIUME PO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), AD USO IRRIGUO - PROC. PC22A0026 - SINADOC 14024/2022

n. DET-AMB-2022-3159 del 22/06/2022

Proposta n. PDET-AMB-2022-3325 del 21/06/2022

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Struttura adottante

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – IMPRESA INDIVIDUALE SCROCCHI PIERLUIGI. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DAL FIUME PO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), AD USO IRRIGUO - PROC. PC22A0026 – SINADOC 14024/2022 LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005
 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R.
 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e
 Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, il sig. Scrocchi Pierluigi (C.F.: SCRPLG65L19G535Y), in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, con sede in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località Case Bruciate – C.F.: SCRPLG65L19G535Y e P.I.V.A. 01099810333, ha presentato, in data 13/04/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 62216), successivamente rettificata con documentazione pervenuta il 23/05/2022 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 85317), istanza di concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali, ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001, codice pratica PC22A0026, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Bosco Tosca, su terreno di proprietà dei sigg.ri Cantù Carlo, Cantù Francesca, Cantù Paola e Vaciago Clelia a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 2, mappale n. 57; coordinate UTM32 ED50: X:537.320; Y:4.993.649;
- destinazione della risorsa per uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 1/s 32,5;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 58.370;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 132 del 11/05/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7,
 R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume
 Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 04/05/2022 ed assunto al n. 74151 del protocollo AR-PAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 23/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 85769);
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po A.I.Po (nota pervenuta il 18/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 82644);
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (pervenuto in data 10/06/2022 ed assunto al n. 96255 del protocollo ARPAE);

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 98 m³/s nel periodo estivo;

ACCERTATO che il richiedente:

• ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone 2022;

• ha versato in data 21/06/2022 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC Demanio Idrico"
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna
 Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE
 Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
 contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web
 dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0026;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire all'Impresa Individuale Scrocchi Pierluigi, con sede in Comune di Borgonovo Val
 Tidone (PC), Località Case Bruciate C.F.: SCRPLG65L19G535Y e P.I.V.A. 01099810333, fatti salvi
 i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da F. Po, codice pratica
 PC22A0026, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - > prelievo da esercitarsi mediante mediante motopompa aspirante mobile;
 - ▶ ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Bosco Tosca, su terreno di proprietà dei sigg.ri Cantù Carlo, Cantù Francesca, Cantù Paola e Vaciago Clelia a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 2, mappale n. 57; coordinate UTM32 ED50: X:537.320; Y:4.993.649;
 - > corpo idrico interessato: nome: Fiume Po, cod. N00818Io;

- > destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- > portata massima di esercizio pari a 1/s 32,5;
- ➤ volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 58.370;
- 2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
- 3. *di approvare* il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/06/2022;
- 4. *di dare atto* che quanto dovuto per il canone riferito all'anno 2022 è stato pagato;
- di dare, inoltre, atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 250,00 , è stata versata;
- 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

8. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà
 alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di
 Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di
 contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.
 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di

notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'**Impresa Individuale Scrocchi Pierluigi**, con sede in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Località Case Bruciate – C.F.: SCRPLG65L19G535Y e P.I.V.A. 01099810333 (codice pratica PC22A0026).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- L'opera di presa è costituita da motopompa aspirante della potenza di 31 kW, prevalenza di 69,5 m, con un tubo di pescaggio del diametro di 150 mm posizionato nell'alveo del Fiume Po. L'acqua derivata viene poi inviata all'impianto di irrigazione a manichette.
- 2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Bosco Tosca, su terreno di proprietà dei sigg.ri Cantù Carlo, Cantù Francesca, Cantù Paola e Vaciago Clelia, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 2, mappale n. 57; coordinate UTM32 ED50: X: 537.320 Y: 4.993.649.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Castel San Giovanni (PC), foglio n. 2, mappali n.ri 57/p, 58, 59, 60, 61, 67/p e 401 della superficie complessiva di circa 18.91.53 Ha.
- Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 32,5 e nel limite di volume complessivo pari a m³/annui 58.370
- 3. Il prelievo avviene dal corpo idrico F. Po, cod. N00818Io.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- 3. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € 246,74.
- 4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento,

- pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- 6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00 , viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

- disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di
misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31
gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **6. Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 98 m³/s nel periodo estivo a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,

ART. 7 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 82644 del 18/05/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

ART. 8 - PRESCRIZIONI DETTATE DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ -

EMILIA OCCIDENTALE

- La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale" di seguito riportate:
 - "rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua e della portata massima di derivazione;
 - sul cantiere di derivazione non dovranno essere presenti perdite di carburante o di liquidi lubrificanti;
 - il cantiere di derivazione dovrà essere dotato di sistemi o dispositivi per evitare che l'accidentale perdita di carburante e/o di liquidi lubrificanti, sia in fase di rifornimento che di funzionamento, possa interferire direttamente con il terreno e il corpo idrico;
 - il cantiere di derivazione dovrà essere di tipo omologato e dotato dei relativi dispositivi di silenziamento;
 - la motopompa dovrà essere dotata di dispositivi per impedire e limitare l'aspirazione diretta di fauna ittica;
 - divieto di taglio di vegetazione, di apertura di nuova viabilità di accesso, di spianamento e movimentazione di materiale in alveo".

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Scrocchi Pierluigi (C.F. SCRPLG65L19G535Y), in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale (C.F. SCRPLG65L19G535Y e P.I.V.A. 01099810333), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 20/06/2022, firmato per accettazione, dal titolare della concessionaria.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:

All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

AI CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

PEC: cbpiacenza@pec.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

I.I. Scrocchi Pierluigi

PEC: pierluigi.scrocchi@pec.agritel.it

Classifica: 6.10.20.03_Pidr Fascicolo:399/2022A/A

Oggetto: I.I. Scrocchi Pierluigi - domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da F. Po ad uso irriguo ex art. 5 del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in Comune di Castel San Giovanni (PC), in località Bosco Tosca - Procedimento n. PC22A0026 Sinadoc n. 14024/2022 Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento.

EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 66256 del 21/04/2022, registrata al prot. AlPo con n. 9482 in pari data, riguardante la domanda di concessione per l'attingimento da acque pubbliche superficiale dal fiume Po nel Comune di Castel San Giovanni in località Bosco Tosca, ad uso irriguo di emergenza per la coltivazione del pomodoro;



VISTA l'istanza datata 24.03.2022 del Sig. Scrocchi Pierluigi in cui viene richiesta, per uso extra domestico ai sensi del RR 41/2001, la derivazione di acque superficiali del Fiume Po, con opera mobile (motopompa con pescante in acqua e tubo di uscita che adduce le acque al filtro e quindi all'impianto di irrigazione a manichette), nelle aree identificate catastalmente al Foglio 2 del Comune di Castel San Giovanni mappali 57 in parte, 58, 59, 60, 61, 67 in parte e 401;

VISTA la documentazione inerente all'istanza sopra citata, prodotta dal Dott. Agronomo Salvadeo Marco e dal Dott. Geologo Baroni Danilo per conto del Sig. Scrocchi Pierluigi, e più precisamente la Relazione Agronomica, planimetria catastale e corografia;

VISTO il Modulo di Pre-Valutazione d'Incidenza d'Interventi redatto dal Sig. Scrocchi Pierluigi in data 21.04.2022;

ESPERITI i debiti sopralluoghi ricognitivi volti all'accertamento degli assetti idrogeomorfologici della zona in esame;

VISTO il T.U. delle Leggi approvato con R.D. n°523 del 25.07.1904 e sue successive modificazioni ed integrazioni,

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI

al posizionamento di un mezzo mobile-pompa azionata da trattrice agricola per il prelievo di acque superficiali dal Fiume Po, da convogliare con tubazione che adduce le acque all'impianto di irrigazione a goccia, nelle aree identificate dai mappali 57 in parte, 58, 59, 60, 61, 67 in parte e 401 del foglio 2 del Comune di Castel San Giovanni.

Il presente nulla osta è subordinato al recepimento delle prescrizioni a seguito riportate.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
- Nel posizionamento ed utilizzo dell'opera mobile per uso irriguo non dovrà essere arrecato alcun danno alla sponda fluviale ed in particolare alle opere idrauliche ivi presenti; eventuali danneggiamenti dovranno essere prontamente riparati, secondo le prescrizioni tecniche impartite dallo scrivente ufficio, dal richiedente Sig. Pierluigi Scrocchi senza che il medesimo abbia nulla a pretendere riguardo l'intervento da effettuarsi;
- 3. ogni modifica agli elaborati trasmessi di cui al presente parere con le imposte prescrizioni dovrà essere nuovamente valutata da quest'Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente.



Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

- 1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- 2. in caso di evento di piena fluviale il richiedente è tenuto al tempestivo spostamento dell'opera mobile di irrigazione; il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da quest'Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- 3. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di quest'Agenzia, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto per effetto delle opere realizzate;
- 4. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvengano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
- per qualsiasi sopravvenuta necessità quest'autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto
 potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori da realizzare a cura di
 quest'Agenzia o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il
 richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
- 3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo in tale sede;
- 4. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
- 5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.



Il presente Parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo quest'Agenzia del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo.

Il richiedente Sig. Scrocchi Pierluigi sarà ritenuto, civilmente e penalmente, responsabile per ogni danno arrecato alle strutture arginali, alle cose o alle persone dovuto al non corretto esercizio, uso e mantenimento dell'opera mobile di irrigazione in questione lasciando libera ed indenne l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e i suoi Funzionari da ogni lite o molestia o richiesta di risarcimento danni che le dovesse pervenire in dipendenza del rilascio del presente parere idraulico.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

PEC protocollo@cert.agenziapo.it

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.